

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 16 luglio 2004, n. 16: "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità";

Vista la propria delibera n. 2150/04: "Approvazione degli standard strutturali e requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta: aperte al pubblico, non aperte al pubblico e aree di sosta";

Valutato di apportare alla delibera stessa alcune modificazioni rese necessarie, per poter aggiornare alcuni parametri in un primo tempo non valutati a pieno e comunque non significativi, a seguito di una più approfondita analisi della situazione regionale;

Dato atto che in data 22 maggio 2007 si è svolta una riunione per l'analisi della bozza dell'atto di Giunta regionale di modifica alla delibera 2150/04 contenente i criteri di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 16/04 per le strutture ricettive all'aria aperta di cui agli articoli 6, 14 e 15, alla quale sono state invitate, così come previsto dalla legge, enti locali, associazioni imprenditoriali e associazioni di consumatori, nonché i componenti della Commissione Turismo, cultura, scuola, formazione lavoro e sport dell'Assemblea legislativa;

Dato atto inoltre che in data 30 maggio 2007 la Commissione Turismo, cultura, scuola, formazione lavoro e sport dell'Assemblea legislativa ha espresso parere favorevole sul presente atto;

Dato atto infine del parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto, reso dal Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo dott. Morena Diazzi ai sensi della deliberazione della G.R. n. 450 del 3.4.2007: "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera n. 447/2003 e successive modifiche";

Su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di apportare alla propria delibera 2150/04 le modificazioni riportate nell'allegato A: "Modifiche all'allegato A della

delibera 2150/04 "Standard strutturali e requisiti di esercizio per la autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive all'area aperta: aperte al pubblico non aperte al pubblico e aree di sosta", parte integrante della presente deliberazione;

2. di demandare a successivi atti del dirigente competente l'approvazione dei nuovi modelli di classificazione nonché l'approvazione dei modelli per la nuova dichiarazione per la revisione del livello di classifica ai sensi dell'art. 30, comma 2, L.R. 16/04;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

Modifiche all'allegato A della delibera 2150/04 "Standard strutturali e requisiti di esercizio per la autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive all'area aperta: aperte al pubblico non aperte al pubblico e aree di sosta"

Modifica del paragrafo "Definizioni"

Al paragrafo "Definizioni" sono aggiunte le seguenti definizioni:

Baby room o nursery room: Locale attrezzato per l'igiene dei bambini con fasciatoi e zona allattamento.

Doccia aperta: doccia posta in locale chiuso anche non separata da altre docce e senza porta chiudibile.

Camerino lavabo: lavabo posto in un camerino con porta chiudibile dall'interno di dimensioni minime di 0,80 mq. se esistente. In caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni radicali la dimensione minima del locale sarà pari a 1,20 mq.

Modifica del paragrafo "Piazzole"

Il limite massimo di piazzole minime è portato dal 10% al 30% del totale delle piazzole esistenti.

Modifiche e specificazioni alla tabella contenuta nella delibera 2150/04 "Caratteristiche strutturali e di servizio per l'ottenimento della classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi e villaggi turistici - aperti al pubblico".

Camerini lavabo

Il parametro dei camerini lavabo è portato da un minimo di un camerino ogni 250 ospiti ad un minimo di un camerino ogni 350 ospiti per le strutture a 3 stelle e da un minimo di un camerino ogni 150 ospiti ad un minimo di un camerino ogni 250 ospiti per le strutture a 4 stelle. Alla luce delle modifiche la voce "camerini lavabo" in tabella risulterà come segue:

CARATTERISTICHE STRUTTURALI E DI SERVIZIO PER L'OTTENIMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA-CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI-APERTI AL PUBBLICO	CORRISPONDENTE AL PARAMETRO DI STELLE	LEGENDA PER I PARAMETRI OBBLIGATORI DI CLASSIFICAZIONE PER STELLE			
		1*	2*	3*	4*
Camerini lavabo n _____ Numero di max ospiti per ogni camerino lavabo rispetto alla capacità ricettiva massima delle piazzole senza servizi riservati	[3] [4]	-	-	350	250

Densità abitative delle Unità abitative fisse (UAF) mq. minimi a persona

I parametri indicati in tabella relativi a parametri di densità abitativa delle unità abitative fisse (UAF) e qui riportati

		1*	2*	3*	4*
Densità abitative delle UAF mq minimi a persona	[1] [2] [3] [4]	6	6	7,5	9

devono essere intesi come segue:

La ricettività massima ammessa come specificato anche nel parametro delle definizioni è di 6 mq. a persona (rapporto superficie lorda interna/persona).

Nel calcolo del parametro di metratura minima a persona, per i livelli di qualifica 3 e 4 stelle, può essere ricompresa in parte anche la veranda aperta. In tal caso la parte relativa alla veranda è calcolabile per una quota non superiore al 25% della metratura totale.

Il parametro relativo al calcolo della capacità ricettiva minima delle unità abitative fisse delle strutture a tre stelle indicato in 7,5 mq. minimi a persona per la definizione di tale elemento potrà essere ricompresa nel calcolo anche una parte di veranda per un massimo di 1,5 mq. a persona.

In caso di strutture a quattro stelle il parametro fissato in 9 mq. minimi a persona potrà ricomprendere una parte di veranda per un massimo di 2,25 mq. a persona. La metratura interna minima utile per le strutture a quattro stelle in caso di veranda non può in ogni caso essere inferiore a 6,75 mq a persona.

Modifiche al paragrafo: "Aree di sosta"

Al paragrafo "Aree di sosta" è aggiunto il seguente capoverso:

I Comuni possono concedere una proroga del termine per l'adeguamento dei requisiti per le aree di sosta esistenti su aree con destinazione urbanistica non compatibile con la nuova destinazione. La proroga del termine è accordabile al fine di consentire la modifica degli strumenti urbanistici ovvero per l'individuazione di aree alternative, e non può essere superiore a due anni rispetto al termine vigente del 14/12/2007.

La proroga è inoltre subordinata alla presenza dei seguenti servizi: almeno un servizio di scarico, almeno due servizi igienici, anche non fissi, e sia previsto un erogatore di acqua utilizzabile anche a fini antincendio e almeno un estintore.